

**REGOLAMENTO ASSEMBLEARE
DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.**

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

**Art. 1
Ambito di applicazione**

1. Lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Banca Popolare FriulAdria S.p.A. è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento e, per quanto non disposto dagli stessi, dal Presidente dell'assemblea nell'esercizio dei suoi poteri.

CAPO II
COSTITUZIONE

**Art. 2
Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea**

1. Possono intervenire in assemblea coloro che ne hanno diritto in base alla legge e allo Statuto. E' possibile intervenire mediante rappresentante in conformità alle previsioni dello Statuto, dell'art. 2372 c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili.

2. La partecipazione all'assemblea degli Amministratori, dei Sindaci, del Direttore Generale e dei Vice Direttori Generali, ove nominati, e dei dirigenti della società, nonché degli amministratori, sindaci e dirigenti di società del gruppo non è subordinata ad alcuna formalità. Possono altresì partecipare all'assemblea dipendenti della società o delle società del gruppo e altri soggetti, purché la loro presenza sia ritenuta utile e concessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona da questi incaricata.

3. Possono altresì assistere all'assemblea, senza diritto di parola, rappresentanti della Società di Revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione contabile del bilancio, giornalisti o altro personale accreditati per la singola assemblea da giornali quotidiani o periodici, italiani o esteri, e da reti radiotelevisive, italiane o estere.

4. Possono assistere all'assemblea i soggetti la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea, su concessione dello stesso, in relazione alle materie da trattare all'ordine del giorno.

5. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art. 3

Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione

1. Le modalità ed i termini per la partecipazione all'assemblea sono indicati nell'avviso di convocazione pubblicato a norma di legge e di Statuto.

2. Le operazioni di verifica della legittimazione all'intervento hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea.

3. Al fine di verificare la legittimazione all'intervento in assemblea, coloro che hanno diritto di intervenire esibiscono al personale incaricato dalla società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e l'eventuale comunicazione rilasciata da Intermediario abilitato relativa alle azioni possedute.

4. Coloro i quali intendano allontanarsi, per qualsiasi ragione, dai locali in cui si tiene l'adunanza sono tenuti a darne comunicazione agli incaricati della società.

5. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria.

6. Salvo diversa decisione del Presidente dell'assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Art. 4

Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione, la persona designata a presiedere l'assemblea ai sensi dello Statuto verifica l'esistenza dei *quorum* costitutivi prescritti e dichiara l'assemblea validamente costituita. In caso contrario dichiara deserta l'adunanza trascorsi (i) trenta minuti dall'inizio dei lavori dell'assemblea ordinaria o (ii) sessanta minuti dall'inizio dei lavori dell'assemblea straordinaria. Resta salva la facoltà di prorogare i termini in caso di necessità oggettiva.

2. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti. Il Presidente può richiedere l'assistenza del segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata a un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

3. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

4. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.

5. Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento.
6. Il Presidente nomina gli scrutatori scegliendoli, in un numero adeguato alle effettive esigenze, fra i soggetti ritenuti idonei.
7. Il Presidente comunica il numero degli azionisti e degli altri titolari di diritto di voto presenti indicando altresì la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.
8. Il Presidente verifica se vi siano Soci che debbano rendere la dichiarazione prevista dall'art. 2341 ter del C.C. in ordine all'esistenza di patti parasociali e a far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
9. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il Presidente ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

CAPO III DISCUSSIONE

Art. 5 **Ordine del giorno**

1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione. In quest'ultimo caso, ciascun socio ha diritto di

opporsi alla modifica dell'ordine degli argomenti; sull'opposizione deciderà l'assemblea a maggioranza semplice.

2. Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta dall'assemblea, non è data lettura della documentazione inerente ai lavori assembleari previamente depositata a disposizione degli interessati ai sensi di legge.

Art. 6

Interventi e repliche

1. Il Presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.

Ogni socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno e di formulare proposte al riguardo, chiedere informazioni, fare osservazioni, secondo le seguenti modalità:

- per alzata di mano su autorizzazione del Presidente;
- richiedendo di prendere la parola in forma scritta, indicando i propri dati anagrafici e l'argomento all'ordine del giorno cui si riferisce; la richiesta deve essere fatta pervenire alla Banca nei giorni precedenti la data dell'Assemblea oppure il giorno stesso dell'Assemblea al tavolo della presidenza dopo che il Presidente ha dato lettura dell'ordine del giorno e sino alla chiusura della discussione sull'argomento al quale essa si riferisce.

Il Presidente dirige e disciplina la discussione assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito per impedire che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.

2. I legittimati all'intervento in assemblea e coloro che vi partecipano ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono chiedere la parola su ciascun argomento posto in discussione una sola volta, per la durata massima di dieci minuti. Trascorso tale periodo di tempo il Presidente invita l'oratore a concludere il proprio intervento. In caso di eccessi e/o abusi il Presidente può togliere la parola al Socio che se ne sia reso responsabile.

Gli interventi e le proposte devono essere chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie trattate.

3. Il Presidente, tenuto conto dell'importanza dell'argomento in discussione, del numero dei richiedenti la parola, può determinare in ogni momento una diversa durata, maggiore o minore, degli interventi, comunque non inferiore alla metà di quella indicata al secondo comma del presente articolo.

4. Coloro che sono già intervenuti nella discussione hanno facoltà di replica una sola volta e per la durata massima di cinque minuti. Allo scadere dei predetti termini il Presidente ha la facoltà di togliere la parola, dopo aver esortato a terminare l'intervento.

5. Alle domande pervenute prima dell'assemblea viene data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

6. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.

Il Presidente, per la predisposizione di tutti gli interventi su ciascun argomento, può interrompere i lavori assembleari per un tempo non superiore alle due ore.

7. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 7

Sospensione dei lavori

1. I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica sessione. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

Art. 8

Poteri del Presidente

1. Il Presidente può togliere la parola e, nei casi più gravi, procedere con l'allontanamento di partecipanti durante la fase di discussione, previo richiamo, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno al fine di un ordinato svolgimento dei lavori assembleari.
2. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

CAPO IV

Votazione

Art. 9

Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea coloro che sono stati eventualmente esclusi a norma dell'art. 8, comma 1, del presente regolamento.
2. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10

Votazione

1. Prima della votazione, il Presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti.

2. Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, ovvero di una soltanto o più di queste categorie, ovvero anche a meri fini di controprova del computo dei voti, potranno essere adoperati sistemi elettronici.
3. Ove l'esito della votazione non sia evidente, il Presidente può assumere i provvedimenti ritenuti necessari al fine di conferire certezza alle votazioni e, conseguentemente, verbalizzarne l'esito.
4. In conformità allo Statuto, la nomina alle cariche sociali avviene mediante votazione palese della lista e/o di liste presentate dai soci con le modalità e nei termini disciplinati dalla legge e dalla normativa statutaria. È fatta salva l'ipotesi di sostituzione di membri degli organi sociali che siano venuti a mancare in corso di mandato: nel qual caso la nomina avviene senza obbligo di lista, con le modalità decise dal Presidente ai sensi del comma 1, nel rispetto delle disposizioni di legge.
5. La verifica formale dei requisiti della lista o/e delle liste spetta al Presidente il quale, prima della votazione, ne dà comunicazione all'assemblea.
6. Le liste per le cariche sociali ed i relativi *curricula* sono a disposizione dei soci presso la sede legale della società e sono resi noti dal Presidente, in forma sintetica, in assemblea prima dell'inizio della votazione.
7. Al termine delle votazioni il Presidente proclama i risultati dichiarando approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto sociale.

CAPO V
CHIUSURA

Art. 11
Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12
Modificazioni

1. Ogni modificazione al presente regolamento dovrà avvenire, ai sensi della normativa vigente, mediante deliberazione dell'assemblea ordinaria sulla base dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti dalla legge.